



Milano li, 2 Luglio 2025
Prot. n. 84 ON/ec

Alle
Aziende Associate
Loro Sedi

CIRCOLARE N. 30

OGGETTO: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Benefici sul gasolio commerciale utilizzato nel settore del trasporto. Rimborso sui quantitativi di prodotto consumati nel 2° trimestre 2025.

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), con propria informativa, ha reso note le indicazioni operative per la fruizione del beneficio in oggetto.

Per la compilazione della dichiarazione relativa al secondo trimestre 2025, con decreto interministeriale del 14 maggio 2025, in attuazione dell'art. 3 del decreto legislativo 28 marzo 2025, n. 43 ("Revisione delle disposizioni in materia di accise"), è stata disposta la variazione dell'aliquota normale di accisa sul gasolio usato come carburante di cui all'Allegato I al D.lgs. n. 504/95, e a decorrere dal **15 maggio 2025**, è stata incrementata da **euro 617,40** ad **euro 632,50** per mille litri.

Per incentivare l'impiego di carburanti maggiormente sostenibili sotto il profilo ambientale, l'art. 3, comma 4 del D.lgs. 43/2025 ha previsto che ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO), a cui è attribuita, in base al criterio di tassazione per equivalenza, l'aliquota di accisa sul gasolio impiegato come carburante, ed immessi in consumo tal quali per essere impiegati come carburanti, si applichi un'aliquota di accisa ridotta pari ad euro 617,40 per mille litri, per un periodo quinquennale decorrente dal 15 maggio 2025.

Per il **secondo trimestre 2025**, la domanda per il rimborso sui quantitativi di prodotto consumati, potrà essere presentata **dal 1° al 31 Luglio**.

Come disposto dal D.lgs. 43/2025, dal 15 maggio è stata modificata l'aliquota ordinaria di accisa sul gasolio, ma resta invariata quella per il gasolio commerciale destinato al trasporto. Come indicato al paragrafo II dell'informativa di ADM, la misura del rimborso riconoscibile è differenziata per periodo di consumo ed a seconda della tipologia di prodotto impiegato. Pertanto, l'importo rimborsabile sarà il seguente:

- per il periodo **1° aprile - 14 maggio 2025** (I° periodo di consumo): è pari a **euro 214,18** per mille litri di gasolio commerciale (**Quadro A-1 della dichiarazione**);
- per il periodo **15 maggio - 30 giugno 2025** (II° periodo di consumo): è pari a **euro 229,18** per mille litri di gasolio e/o di gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) che non soddisfano le condizioni di cui di cui all'art. 3, comma 4, secondo periodo, del D.Lgs. n. 43/2025 (requisiti indicati in premessa della nota), tenuto conto della maggiore accisa (aliquota normale di 632,40 € per mille litri) che grava su tali carburanti, (**Quadro A2 della dichiarazione**);



- è pari a **euro 214,18** per mille litri di soli gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) che soddisfano le condizioni di cui all'art. 3, comma 4, secondo periodo, del D.Lgs. n. 43/2025 (requisiti indicati in premessa della nota), tenuto conto della minore accisa (aliquota ridotta di 617,40 € per mille litri) che grava su tali carburanti (**Quadro A-3 della dichiarazione**).

Il nuovo quadro normativo, impone modifiche della dichiarazione al fine di determinare l'esatto importo riconoscibile prevedendo, in primis, l'inserimento di **tre quadri A-n**, (par. VI) uno per ciascuna fattispecie identificata al paragrafo II della nota ADM. Nel dettaglio, è necessario compilare:

- ✓ il **Quadro A-1** con i dati relativi ai consumi di gasolio [inclusi i gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO)] effettuati nel I° periodo di consumo (dal 1° aprile al 14 maggio 2025);
- ✓ il **Quadro A-2** con i dati relativi ai consumi di gasolio e/o di gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) che non soddisfano le condizioni di cui di cui all'art. 3, comma 4, secondo periodo, del D.Lgs. n. 43/2025, effettuati nel II° periodo di consumo (dal 15 maggio al 30 giugno 2025);
- ✓ il **Quadro A-3** con i dati relativi ai consumi dei soli gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) che soddisfano le condizioni di cui all'art. 3, comma 4, secondo periodo, del D.Lgs. n. 43/2025, effettuati nel II° periodo di consumo (dal 15 maggio al 30 giugno 2025).

Sul sito istituzionale dell'Agenzia, all'indirizzo www.adm.gov.it (Accise – Prodotti energetici - Benefici per il gasolio da autotrazione – Benefici gasolio autotrazione **2° trimestre 2025** - è disponibile il software aggiornato per la compilazione e la stampa della dichiarazione relativa al **2° trimestre 2025**.

La dichiarazione deve contenere tre distinti “**Quadri A-n**”, corrispondenti ai diversi periodi di consumo e alle tipologie di carburante indicati al paragrafo II. L'invio può avvenire:

- tramite il Servizio Telematico Doganale E.D.I. le cui modalità sono specificate al paragrafo V dell'informativa;
- via **PEC** all'Ufficio Doganale competente, con file in formato “**dic**”;
- in **forma cartacea**, solo in casi residuali accompagnata da supporto informatico.

Per quanto attiene all'individuazione dei soggetti che possono usufruire dell'agevolazione in commento, si conferma che l'entità del beneficio, di cui sopra, spetta ai soggetti elencati al **paragrafo III** della nota.

Il beneficio spetta per:

L'attività di trasporto di merci con veicoli di massa massima complessiva **pari o superiore a 7,5 tonnellate**, esercitata da:

- a) persone fisiche o giuridiche iscritte nell'albo nazionale degli autotrasportatori di **cose per conto di terzi**;
- b) persone fisiche o giuridiche munite della licenza di esercizio dell'autotrasporto di **cose in conto proprio** e iscritte nell'elenco appositamente istituito;
- c) imprese stabilite in altri Stati membri dell'Unione europea, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina dell'Unione europea per l'esercizio della professione di trasportatore di merci su strada.

Per la fruizione del rimborso dell'importo indicato al paragrafo II, i soggetti di cui ai punti 1, 2 e 3, rubricati sempre al paragrafo III, indicano nella dichiarazione presentata all'Ufficio delle Dogane se intendono utilizzarlo mediante compensazione o richiedere la restituzione in denaro, secondo le modalità stabilite con il regolamento emanato con D.P.R. 9 giugno 2000, n. 277.

Dal 1° gennaio 2021, sono esclusi dall'applicazione dell'aliquota di accisa e dal conseguente rimborso, i consumi di gasolio impiegato dai veicoli di categoria **euro 4 o inferiore**.

L'esclusione fa seguito alle precedenti restrizioni intervenute, a decorrere:

- dal 1° ottobre 2020, relativa ai consumi di gasolio utilizzati dai veicoli di **categoria 3 o inferiore**;
- dal 1° gennaio 2016, per quanto attiene ai consumi di gasolio impiegato dai veicoli di **categoria euro 2 o inferiore**;
- dal 1° gennaio 2015, per i consumi di gasolio adoperati dai veicoli di **categoria euro 0 o inferiore**.

Si rammenta, inoltre, che **non sono ammessi all'agevolazione** i consumi di gasolio per autotrazione impiegati dai veicoli:

- di **categoria euro 4 o inferiore**, in relazione ai soggetti di cui ai punti 1 e 2 del paragrafo III;
- di massa massima complessiva **inferiore a 7,5 tonnellate**, in relazione ai soggetti di cui al punto 1 del paragrafo III.

Relativamente ai crediti sorti con riferimento ai consumi del **primo trimestre 2025**, potranno essere utilizzati in compensazione entro il **31 dicembre 2026**.

Da tale data decorre il termine per la presentazione dell'istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione, che dovrà, quindi, essere presentata entro il **30 giugno 2027**.

❖ **Si allega informativa dell'ADM.**

Cordiali saluti.

F.to il Direttore
Onofrio Nacci